



COMUNE DI ALBIATE

Provincia di Monza e della Brianza

**Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale,
della Conferenza dei Capigruppo e
delle Commissioni Consiliari**

*(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 25/07/2022;
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 24/07/2024)*

INDICE

- Art. 1 – Il Consiglio Comunale
- Art. 2 – Sede delle adunanze
- Art. 3 – Comportamento del pubblico
- Art. 4 – Sessioni del Consiglio
- Art. 5 – Convocazione
- Art. 6 – Avviso di convocazione – Contenuto
- Art. 7 – Avviso di convocazione – Termini
- Art. 8 – Avviso di convocazione – Modalità di consegna
- Art. 9 – Avviso alla cittadinanza
- Art. 10 – Deposito degli atti
- Art. 11 – Comportamento dei Consiglieri
- Art. 12 – Disciplina delle sedute
- Art. 13 – Pubblicità delle sedute
- Art. 14 – Numero legale
- Art. 15 – Verifica del numero legale
- Art. 16 – Modalità degli interventi
- Art. 17 – Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 18 – Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 19 – Discussione - Norme generali
- Art. 20 – Fatto personale
- Art. 21 – Interrogazioni
- Art. 22 – Presentazione delle interrogazioni
- Art. 23 – Trattazione delle interrogazioni
- Art. 24 – Comunicazioni
- Art. 25 – Mozioni
- Art. 26 – Emendamenti
- Art. 27 – Designazione e funzioni degli scrutatori
- Art. 28 – Modalità generali di votazione
- Art. 29 – Votazione in forma palese
- Art. 30 – Votazioni segrete
- Art. 31 – Esito delle votazioni
- Art. 32 – Deliberazioni immediatamente eseguibili
- Art. 33 – Diritto d’iniziativa dei Consiglieri
- Art. 34 – Rispetto del regolamento
- Art. 35 – Gruppi Consiliari e loro costituzione
- Art. 36 – Denominazione dei gruppi
- Art. 37 – Conferenza dei Capigruppo
- Art. 38 – Istituzione delle Commissioni
- Art. 39 – Commissioni Consultive consiliari - Nomina e composizione
- Art. 40 – Esperti
- Art. 41 – Commissioni non consiliari
- Art. 42 – Utenti del Sistema Bibliotecario
- Art. 43 – Presidenza e Vice presidenza delle Commissioni
- Art. 44 – Durata
- Art. 45 – Convocazione delle Commissioni

Art. 46 – Funzionamento delle Commissioni

Art. 47 – Competenze

Art. 48 – Doveri - Gettoni di Presenza

Art. 49 – Segreteria delle Commissioni – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

Art. 50 – Commissioni speciali

Art. 51 – Commissioni di studio e di indagine

Art. 52 – Norma transitoria

Art. 1 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Ente locale.
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione dei principi fissati dalla legge e dello Statuto Comunale, la Conferenza dei Capigruppo, nonché la nomina e il funzionamento delle Commissioni Consiliari.
3. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni procedurali che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, sentito il Segretario Comunale, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, nella sala consiliare Vittorino Colombo presso la sede del Comune.
2. Il Sindaco può stabilire, anche su proposta della Conferenza dei Capigruppo, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in un luogo diverso dalla sala civica individuata, quando ciò sia reso necessario da ragioni di carattere sociale o di opportunità logistica.
3. Il Sindaco, nel rispetto dei seguenti criteri di trasparenza e tracciabilità, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, può disporre – sentiti i capigruppo consiliari – che il Consiglio comunale si riunisca in videoconferenza sincrona secondo i seguenti criteri:
 - a. In forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
 - b. La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza.
 - c. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al sistema telematico di collegamento. In particolare, sarà fatto pervenire un link a ciascun partecipante, attraverso un messaggio di posta elettronica o altro sistema digitale idoneo. I partecipanti alla seduta potranno aprire il link dal pc (o smartphone) dotato di webcam e cuffie con microfono e, dopo l'inserimento di dati personali per il riconoscimento, potranno entrare nella piattaforma. La seduta consiliare in videoconferenza avviene con l'intervento dei Consiglieri Comunali, fra i quali il Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, e del necessario personale.
 - d. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo

svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter simultaneamente intervenire alla seduta e di prendere parte alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consigliere collegato in audio-video non deve oscurare la telecamera e partecipare per tutto il tempo della seduta in video. L'esclusione della telecamera equivale ad abbandono della seduta e deve essere dichiarato a verbale.

- e. La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti o tramite apposita funzionalità del programma in uso che garantisca idonei standard di tracciabilità e sicurezza.
- f. Il Segretario Generale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 97 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, attesta la presenza delle persone di cui alla lettera "c" del presente articolo, mediante appello nominale. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata valida dal Sindaco sulla base dei quorum previsti dallo Statuto e dal regolamento.
- g. Le modalità di intervento sono quelle previste dal regolamento; la Conferenza dei Capigruppo potrà decidere in qualunque momento un eventuale contingentamento dei tempi di intervento e/o l'esclusione dall'ordine del giorno di argomenti, interrogazioni, mozioni; il Sindaco espone ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine della seduta.
- h. La seduta può avvenire in videoconferenza, anche senza alcun componente presente presso la sede dell'Amministrazione; tale modalità viene indicata nell'avviso di convocazione.
- i. La votazione, su richiesta del Sindaco, avviene per mezzo di appello nominale svolto dal Segretario Generale. Il Sindaco può consentire, qualora il programma di videoconferenza utilizzato possa garantire in concreto la certezza dell'identità del votante, la votazione diretta tramite chat. Nel caso la votazione, ai sensi di legge o di regolamento, debba essere segreta, si dovrà ricorrere ad idonei applicativi informatici che garantiscano al contempo la legittimazione al voto e la segretezza del medesimo. In ogni caso al termine della votazione il Sindaco ne dichiara l'esito, sulla base della relativa dichiarazione del Segretario Generale.
- j. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dandone atto espressamente a verbale. La seduta si intende terminata con la dichiarazione dell'ora di chiusura da parte del Sindaco. Tale dichiarazione è preceduta da un appello nominale avente la funzione di accertare i consiglieri ancora presenti ai fini del riconoscimento del permesso dal lavoro. Ai medesimi fini, i consiglieri che sopraggiungono dopo il primo appello nominale o che abbandonano la seduta prima della conclusione hanno l'onere di far constare tali circostanze al Sindaco, che ne informa il Segretario Generale, il quale attesterà agli uffici, con idoneo strumento digitale, la durata effettiva della propria presenza ai lavori consiliari.
- k. Previo accordo con i Capigruppo, nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale dei Consiglieri regolarmente collegati è garantito, considerando assente giustificato il Consigliere che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta e si procede secondo quanto stabilito in tal caso dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Per la verifica del

numero legale nelle sedute in videoconferenza si rinvia a quanto previsto dal presente Regolamento.

- I. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello svolto dal Segretario Generale, secondo le modalità sopra indicate.

4. Qualsiasi sia la modalità in cui viene svolto il Consiglio Comunale, la pubblicità della seduta è assicurata tramite la trasmissione in diretta streaming e la successiva messa a disposizione della registrazione della medesima, entro dieci giorni, sul sito ufficiale del Comune.

Art. 3 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico presenza alle sedute del Consiglio nell'apposito spazio ad esso riservato; deve tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita per mezzo, ove occorra, della Polizia Locale o della forza pubblica.
4. Qualora alcuno dei presenti tra il pubblico turbi l'ordine o disturbi i lavori del Consiglio, il Sindaco può, dopo opportuno preavviso, ordinare l'allontanamento dei responsabili e nei casi più gravi sospendere la seduta del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Sessioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio Comunale, si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo quanto normato dallo Statuto Comunale.
2. Il Consiglio si riunisce:
 - a) su richiesta del Sindaco;
 - b) su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati;
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la convocazione deve essere fissata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine decorre dall'acquisizione al protocollo.

Art. 5 – Convocazione

1. La prima seduta del Consiglio, dopo la consultazione elettorale, è convocata dal Sindaco, per gli adempimenti previsti dagli articoli 40 e 41 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
2. Dalla convocazione successiva alla prima, nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è fatta dal suo Vice.

Art. 6 – Avviso di convocazione - Contenuto

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta in prima o seconda convocazione;
 - b) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno).

Art. 7 - Avviso di convocazione – Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione è trasmesso ai Consiglieri, preferibilmente mediante l'utilizzo di strumenti informatici o digitali, almeno tre giorni liberi antecedenti la seduta, nel caso di seduta

straordinaria e di cinque giorni liberi antecedenti la seduta, in caso di seduta ordinaria, ossia dedicata al bilancio di previsione e del rendiconto, nei modi previsti al successivo articolo 8.

2. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

3. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

5. Nel caso in cui, dopo la comunicazione degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti e consegnando ai Capigruppo la relativa documentazione.

6. L'eventuale mancata o ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 8 - Avviso di convocazione – Modalità di consegna

1. La comunicazione dell'avviso di convocazione avviene mediante sua trasmissione, preferibilmente in formato digitale. La ricezione dell'avviso, qualora la trasmissione non sia effettuata mediante sistema digitale, viene sottoscritta da delegato incaricato della ricezione o familiare convivente del consigliere.

2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono comunicare per iscritto, entro dieci giorni dalla nomina, o entro dieci giorni dall'eventuale successivo trasferimento, un luogo nel territorio del Comune, indicando il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere trasmessi gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica. L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità nel caso di omesso o ritardato recapito al Consigliere interessato da parte della persona indicata.

3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a consegnare l'avviso e i documenti necessari all'esercizio del mandato consigliere presso gli uffici della segreteria del Comune. Con tale deposito si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di comunicazione dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4. Ove presente, il sistema informatico del Comune attiva, per ciascun consigliere, entro venti giorni dalla convalida dell'elezione, una casella di posta elettronica o altra soluzione digitale idonea all'esercizio del mandato consigliere. Osservando al riguardo le disposizioni di legge e del codice dell'amministrazione digitale, si considera espletato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 9 - Avviso alla cittadinanza

1. Della convocazione del Consiglio Comunale deve essere informata la cittadinanza mediante opportune forme di pubblicità.

Art. 10 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti, comprensivi degli allegati, relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione preferibilmente su idonea piattaforma digitale, oppure in formato cartaceo, presso la segreteria comunale secondo i termini di cui al successivo comma 2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati e consegnati ai Capigruppo almeno 24 ore prima della riunione.

2. La consultazione analogica dei documenti è effettuata presso la casa comunale negli orari d'ufficio, mentre la messa a disposizione degli atti ai Consiglieri è fissata nel giorno dell'avviso di

convocazione del Consiglio, nei termini di cui al precedente art. 7. In ogni caso, gli atti e i documenti del rendiconto sono messi a disposizione secondo le previsioni stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

Art. 11 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti, i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo. Qualora lo stesso Consigliere si comporti in modo da indurre il Sindaco ad un secondo richiamo, lo stesso gli toglie la parola fino alla conclusione dell'argomento in esame.

Art. 12 - Disciplina delle sedute

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte d'aula riservata ai Consiglieri, salvo il Segretario Comunale e gli impiegati addetti a consentire il regolare svolgimento della seduta.

2. Il Sindaco può ammettere la presenza di qualsiasi persona, la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattarsi.

3. Le persone che intervengono nei casi previsti al comma 2 devono attenersi alle norme di comportamento previste dal presente regolamento.

Art. 13 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta.

2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene altresì in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali e delle condizioni di salute di persone.

3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza senza indicazioni riferite nominalmente a persone.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio e della Giunta, il Segretario Comunale e gli impiegati addetti a consentire il regolare svolgimento della seduta, vincolati dal segreto d'ufficio. I verbali di dette sedute vengono secretati.

5. Si procede altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare.

6. Il Sindaco, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei cittadini, nei casi previsti dalla legge, sentiti i Capigruppo, ha facoltà di negare riprese e trasmissioni radiotelevisive, fotografiche o mediante internet.

Art. 14 - Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo maggioranze speciali previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta ai sensi del regolamento, la seconda convocazione contenente lo stesso ordine del giorno, anche nello stesso giorno, sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. I Consiglieri che si assentano prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I Consiglieri, che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non si contano per determinare il numero dei votanti.

Art. 15 - Verifica del numero legale

1. L'accertamento del numero legale viene effettuato dal Sindaco, previo appello nominale fatto dal Segretario Comunale.
2. L'accertamento del numero legale viene effettuato all'inizio di seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
3. Qualora il Consiglio non risulti in numero legale, il Sindaco dichiara deserta la seduta, facendolo constatare nel verbale, nel quale dovranno essere indicati i nomi degli intervenuti.
4. Il Sindaco, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da un Consigliere quando il Consiglio stia per passare ad una votazione. Al fine di tale verifica, il Sindaco può sospendere la seduta per un tempo massimo di dieci minuti, decorso il quale, constatata l'assenza del numero legale, dichiara sciolta la seduta.

Art. 16 - Modalità degli interventi

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto, che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni e secondo quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 17 – Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta; indi dà avvio ai lavori del Consiglio, concedendo la parola per eventuali comunicazioni, passando poi, di norma, alla trattazione dell'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione motivata del Sindaco, o su richiesta motivata di un Consigliere, sempre che nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
3. Il Consiglio, salvo diversa unanime decisione, non può deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Art. 18 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendo il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono immediatamente esaminate e poste in votazione. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 19 - Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà la parola, nell'ordine, a coloro che hanno chiesto d'intervenire.

2. Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun Consigliere può parlare per due volte: la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque.

3. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

4. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, secondo quanto ai precedenti commi 2 e 3, dichiara chiusa la discussione.

5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere ulteriormente concessa solo per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo, per la durata, per ciascuno, non superiore a cinque minuti.

Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata e quindi intendano votare diversamente dal gruppo di appartenenza, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro cinque minuti ciascuno.

6. Il Consiglio Comunale, limitatamente alla trattazione di particolari argomenti, con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, può decidere di estendere i termini di tempo previsti dai commi precedenti. La richiesta può essere fatta da un Consigliere e la votazione deve avvenire all'inizio della discussione del punto all'ordine del giorno, per cui si intenda ampliare il tempo.

Art. 20 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco decide se abbia diritto di parlare.

3. In caso di diniego, il Consigliere, che ha chiesto di parlare per fatto personale, può appellarsi al Consiglio, che voterà per alzata di mano, senza discussione.

4. Possono rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art. 21 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco, o agli Assessori, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento, o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto, argomento o intervento da adottare.

Art. 22 – Presentazione interrogazioni

1. Le interrogazioni possono essere delle seguenti tipologie:

- a) interrogazione presentata per iscritto con richiesta di risposta scritta; la risposta deve essere data entro trenta giorni, decorrenti dall'acquisizione al protocollo dell'Ente e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio successivo. Copia dell'interrogazione e della relativa risposta devono essere consegnate, per conoscenza, al Sindaco e ai Capigruppo.
- b) interrogazione presentata per iscritto e con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, purché intercorra, dal momento della presentazione, il tempo necessario a raccogliere tutti gli elementi per fornire una risposta adeguata. Detto tempo viene fissato in massimo trenta giorni.
- c) interrogazione presentata verbalmente nel corso del Consiglio Comunale; conclusa la fase della trattazione delle interrogazioni presentate per iscritto, il Sindaco può rispondere immediatamente, oppure rimandare a successiva risposta scritta, da rendere entro trenta giorni.

Art. 23 - Trattazione delle interrogazioni

1. Per "trattazione delle interrogazioni" si intende l'insieme delle attività che prevedono:
 - a) l'illustrazione di una interrogazione già presentata per iscritto,
 - b) la risposta alla stessa,
 - c) l'eventuale replica.
2. La trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, non può protrarsi per oltre un'ora, fatto salvo per quanto previsto dall'art. 19, comma 6.
3. Qualora il tempo non fosse sufficiente per esaurire la trattazione delle interrogazioni di cui al precedente comma, esse verranno trattate nella successiva adunanza del Consiglio Comunale.
4. La trattazione delle interrogazioni di cui all'art. 22, viene svolta nell'ordine cronologico di presentazione delle stesse al protocollo generale dell'Ente.
5. L'interrogazione, presentata con le modalità descritte al precedente art. 22, è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato.
6. L'illustrazione delle interrogazioni, sia scritte sia verbali, deve essere contenuta in un tempo massimo di cinque minuti.
7. Se il Consigliere proponente è assente giustificato al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione per ottenerne risposta, il Sindaco dispone il rinvio della trattazione al successivo Consiglio Comunale. In caso di ulteriore assenza del Consigliere proponente, la risposta viene data per iscritto.
8. Conclusa l'illustrazione, il Sindaco, o l'Assessore interessato, dà risposta all'interrogazione, che deve trattare specificatamente l'oggetto posto in discussione. Per maggior completezza, il rispondente può avvalersi del contributo di persona designata. La risposta deve essere contenuta nel tempo di dieci minuti.
9. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
10. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario. Il diritto di replica è consentito a tutti i firmatari nel termine complessivo di cinque minuti.
11. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro possono essere, su proposta del Sindaco, trattate contemporaneamente. Di ciò viene data comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo.
12. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio di previsione, la salvaguardia degli equilibri, il bilancio consolidato, il conto consuntivo o strumenti urbanistici, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni, purché non diversamente concordato dalla Conferenza dei Capigruppo.

13. La fase di presentazione delle interrogazioni, presentate verbalmente in Consiglio Comunale, non può protrarsi per oltre quindici minuti.

14. Per le interrogazioni urgenti di cui all'art. 22, il Sindaco dà la parola agli interroganti in ordine cronologico di richiesta, da effettuarsi al termine della seduta.

In presenza di più interroganti, ciascun Consigliere non può presentare consecutivamente più di una interrogazione.

15. Qualora il Sindaco o gli Assessori presenti fossero già in possesso delle informazioni necessarie, possono rispondere seduta stante alle interrogazioni presentate, ai sensi del comma precedente. Il tempo massimo per le risposte è fissato in dieci minuti.

16. Alle interrogazioni presentate in Consiglio Comunale, che non ottengano una risposta nella medesima seduta, si rimanda allo stesso art.22.

Art. 24 – Comunicazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori possono effettuare, all'inizio della trattazione, comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. È data altresì facoltà, all'inizio di seduta, ad ogni Consigliere di chiedere la parola per celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni di particolare importanza; sullo stesso argomento non può parlare più di un oratore per gruppo consiliare.

3. Le comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

Art. 25 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta al Consiglio Comunale riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio stesso, del Sindaco o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione può riguardare anche argomenti di interesse sovracomunale, nazionale ed internazionale e si conclude con una risoluzione, sottoposta all'approvazione del Consiglio.

2. La mozione deve essere presentata per iscritto e viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

3. I tempi e le modalità di trattazione della mozione, presentata ed iscritta all'ordine del giorno, sono definiti nella Conferenza dei Capigruppo. In mancanza di accordo, ad ogni Consigliere è comunque assegnato un termine di intervento pari a cinque minuti.

Art. 26 – Emendamenti

1. Costituiscono emendamenti le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni della proposta di deliberazione, presentate per iscritto da ogni Consigliere al Sindaco entro due giorni lavorativi antecedenti a quello della adunanza.

2. Le proposte di emendamenti vengono prontamente trasmesse ai Settori interessati che ne curano l'istruttoria per i prescritti pareri, con procedura d'urgenza. Essi sono depositati agli atti del Consiglio entro l'apertura della discussione delle deliberazioni cui si riferiscono.

3. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine temporale di presentazione.

4. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

5. Gli interventi relativi agli emendamenti devono essere contenuti nel limite di cinque minuti per ciascun emendamento.

6. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

7. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti eventualmente presentati, il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
8. Gli ordini del giorno e le mozioni sono sempre emendabili anche in corso di seduta.
9. Non costituiscono emendamenti le correzioni di forma o di meri errori materiali, ortografici, grammaticali o sintattici, che vengono recepiti – sentito il parere del Segretario Comunale – senza votazione.
10. Per gli emendamenti relativi alla predisposizione del bilancio di previsione si applica quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità.

Art. 27 – Designazione e funzioni degli scrutatori

1. Quando nell'ordine del giorno sono previste votazioni in presenza a scrutinio segreto, all'inizio della seduta il Sindaco designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. Almeno uno dei tre Consiglieri designati deve appartenere ad un gruppo di minoranza.
2. Gli scrutatori assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Art. 28 - Modalità generali di votazione

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Art. 29 - Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, chiedendo, nell'ordine, l'espressione dei voti a favore, contrari e di astensione.
3. Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del Segretario Comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.

Art. 30 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede o altra idonea modalità che consenta il rispetto della segretezza del voto.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede, si procede come segue:
 - le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - ciascun Consigliere esprime il proprio voto scrivendolo nella scheda.
3. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso a verbale.
5. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

Art. 31 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei voti contrari.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per la legalità dell'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude il rinnovo del voto nella stessa seduta.

4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Art. 32 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza motivata, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 33 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nelle competenze del Consiglio Comunale stabilite dalla legge.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale.

Art. 34 - Rispetto del regolamento

1. I Consiglieri sono tenuti al rispetto del presente regolamento dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari e il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

2. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale.

3. Ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza, di cui all'art 11 del vigente Statuto, e in caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal Consigliere al Sindaco, che deve darne notizia al Consiglio. Della giustificazione si prende nota in sede di appello nominale a inizio seduta.

Art. 35 – Gruppi Consiliari e loro costituzione

1. Costituiscono gruppi consiliari, gli eletti delle liste presentatisi alla competizione elettorale. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare, secondo il risultato della competizione elettorale. Anche un solo Consigliere è considerato gruppo, purché appartenente ad una lista che abbia partecipato alle elezioni. Fuori da quest'ultimo caso, i Consiglieri singoli che dichiarino di non appartenere più al gruppo originario, formano il gruppo misto.

2. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare nomina un Capogruppo dandone comunicazione al Sindaco; nelle more, o comunque in assenza di tale designazione, è provvisoriamente capogruppo il Consigliere che, all'interno dello stesso, ha riportato la maggior cifra individuale, come risulta dal verbale contenente il risultato delle elezioni. Il gruppo misto elegge il proprio capogruppo se composto da un minimo di due consiglieri.

3. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato, risultano iscritti al gruppo riferito alla lista nella quale sono stati eletti.
4. Qualora nel corso del mandato amministrativo i componenti di un gruppo si riducessero ad un solo Consigliere, il gruppo originario permane e i Consiglieri fuoriusciti entrano a far parte degli iscritti al gruppo misto. Non può essere costituito più di un gruppo misto.
5. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capigruppo.

Art. 36 – Denominazione dei gruppi

1. Ogni gruppo consiliare può cambiare la propria denominazione, se sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, dandone comunicazione al Sindaco.
2. Qualora più gruppi intendano assumere, anche in parte, la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 37 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è un organo consultivo formato dal Sindaco, che lo presiede e dai Capigruppo o loro delegati.
2. La Conferenza coadiuva il Sindaco nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco convoca la Conferenza dei Capigruppo ogni volta che ne ravvisi la necessità o quando lo richiedano, con nota scritta e motivata, almeno due Capigruppo.
5. La Conferenza è convocata, con avviso scritto riportante l'ordine del giorno, di norma almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio Comunale. La convocazione può avvenire, a richiesta dell'interessato, con le modalità previste dall'art. 8. In casi di particolare urgenza, il Sindaco può convocare la conferenza anche telefonicamente, con preavviso di 24 ore.
6. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale a cura del Segretario Comunale o suo sostituto, nella forma di resoconto sommario, che viene depositato presso la Segreteria Generale, a disposizione dei Consiglieri.
7. Per la partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo non è prevista la corresponsione del gettone di presenza.
8. Anche per la Conferenza dei Capigruppo, si applicano le disposizioni previste per le riunioni da remoto del Consiglio, di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 38 - Istituzione delle Commissioni

1. Il Consiglio Comunale di Albiate, valutando la necessità di approfondire al proprio interno determinate problematiche e di costituire degli organismi di raccordo e di collegamento tra la cittadinanza, le forze politiche, sociali ed economiche presenti nel paese, istituisce Commissioni Consultive ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale. Le predette Commissioni saranno disciplinate dal presente Regolamento e si distinguono in:
 - a) Commissioni Consultive consiliari, riconosciute quali organi istituzionali ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello Statuto Comunale;
 - b) Commissioni Consultive speciali e temporanee ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto Comunale;
 - c) Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto Comunale.

Art. 39 – Commissioni Consultive consiliari - Nomina e composizione

1. Il Consiglio Comunale istituisce, nel proprio seno, almeno le seguenti Commissioni consiliari, previste dallo Statuto Comunale, ai sensi dell'art. 15:

- a) Commissione bilancio, programmazione ed affari generali;
- b) Commissione sanità, sicurezza sociale ed assistenza, lavoro ed alloggi;
- c) Commissione urbanistica, ecologia, lavori pubblici e territorio;
- d) Commissione per il funzionamento degli organi istituzionali.

2. Il Consiglio Comunale, entro 45 giorni dal suo insediamento, nomina i componenti delle Commissioni consiliari con votazione palese, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

3. La composizione di ciascuna commissione viene proposta al Consiglio Comunale dalla Conferenza dei Capigruppo, fermo restando il limite minimo di un consigliere per ogni Gruppo Consiliare costituito (v. art. 35).

Al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di rappresentanza della minoranza, deve essere assicurata la partecipazione di almeno un consigliere rappresentante di ciascun gruppo consiliare di minoranza. Complessivamente, il criterio di proporzionalità si esplica attraverso il voto ponderato o plurimo assegnato a ciascun componente della commissione in ragione corrispondente a quello della forza politica rappresentata nel consiglio comunale, vale a dire corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al consiglio, diviso per il numero dei rappresentanti dello stesso gruppo nella commissione interessata.

4. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni consiliari.

5. Possono eventualmente partecipare, senza diritto di voto, anche i capigruppo di ogni gruppo consiliare non presenti in tutte le Commissioni.

6. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d, può proporre al Consiglio modificazioni dello Statuto Comunale.

Art. 40 – Membri esterni

1. Il Consiglio Comunale, al fine di permettere la partecipazione di persone esterne al Consiglio Comunale, su proposta dei Capigruppo consiliari, nomina i membri esterni, in numero massimo di due per la maggioranza e uno per ogni gruppo consiliare di minoranza.

2. Tali persone devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. Il Consiglio Comunale nomina gli esterni nelle commissioni consiliari con votazione palese, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

4. Gli esterni nominati ai sensi dei commi precedenti, partecipano alle sedute della commissione con diritto di parola, ma non di voto. La loro presenza non è computata ai fini della validità della seduta.

Art. 41 – Commissioni non consiliari

1. Osservando i principi enunciati nello Statuto, nonché al precedente art. 38, il Consiglio Comunale istituisce anche commissioni consultive non consiliari composte da soggetti esterni esperti per materia, aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, proposti dai Capigruppo Consiliari.

2. La composizione numerica delle Commissioni non consiliari è di massimo sette componenti, deve essere assicurata la partecipazione di almeno un componente proposto da ciascun gruppo consiliare di minoranza. In ogni caso la maggioranza deve avere un componente in più della somma dei componenti proposti dalla minoranza.

Art. 42 – Utenti del Sistema Bibliotecario

1. In ottemperanza al precedente articolo 41, il Consiglio Comunale istituisce la commissione cultura, unico organismo di partecipazione che, oltre alla composizione numerica prevista dal precedente art. 41, comma 2, è integrata da ulteriori due componenti eletti dagli iscritti al Sistema Bibliotecario, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono eleggibili all'incarico, di cui al comma precedente, tutti gli iscritti al Sistema Bibliotecario

Brianza Biblioteche aventi l'età minima di anni 18.

3. Sono elettori tutti gli iscritti al Sistema Bibliotecario Brianza Biblioteche aventi l'età minima di anni 16 e residenti in Albiate.

4. La data delle elezioni è determinata con decreto del Sindaco, emanato almeno trenta giorni prima della data stessa.

5. Le persone con i requisiti di cui al punto 2 possono presentare la propria candidatura entro il termine fissato dal decreto di convocazione delle elezioni, termine che deve essere di almeno quindici giorni anteriore alla data delle elezioni stesse.

6. Previa verifica dei requisiti dei candidati, l'elenco dei candidati verrà approvato con determinazione del responsabile del settore a cui compete la Biblioteca Civica e verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Albiate almeno sette giorni prima della data delle elezioni.

7. L'Ufficio Elettorale è costituito dal responsabile del settore a cui compete la Biblioteca Civica, includendo personale comunale, oppure personale volontario scelto tra gli iscritti alla Sistema Bibliotecario residenti in Albiate.

8. Ogni elettore può esprimere due preferenze nell'ambito dei candidati iscritti nella lista. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze maggiore, la scheda si intende nulla. È altresì nulla una scheda che non contenga espressioni di voto valide e comprensibili.

9. Sono dichiarati eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra due o più candidati avrà precedenza il più giovane di età. In caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio.

Art. 43 - Presidenza e Vice presidenza delle Commissioni

1. Il Presidente e il Vice Presidente delle singole Commissioni precedentemente enunciate sono nominati all'interno delle stesse, nel corso della prima seduta che viene appositamente convocata dal Sindaco e presieduta dallo stesso.

2. La nomina del Presidente e del Vice Presidente delle commissioni consultive consiliari (di cui all'art.39) avviene a maggioranza dei voti dei componenti secondo il meccanismo del voto ponderato, con votazioni distinte.

3. La nomina del Presidente e del Vice Presidente delle commissioni non consiliari (di cui all'art.41) avviene a maggioranza dei voti dei componenti, con votazioni distinte.

4. Non è ammesso il cumulo di più presidenze; è altresì possibile la presidenza di un consigliere che abbia la delega di assessore.

5. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, assume la presidenza il commissario più anziano di età.

Art. 44 - Durata

1. Le Commissioni di cui ai precedenti artt. 39 e 41, hanno durata pari a quella del Consiglio Comunale.

2. I membri delle Commissioni possono essere dichiarati decaduti dalla carica quando si rendono assenti ingiustificati per oltre tre sedute consecutive. Al verificarsi di tale condizione, il Presidente della commissione provvede entro dieci giorni a trasmettere gli atti al Sindaco per l'iscrizione della pronuncia di decadenza.

3. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, prende atto della proposta di decadenza valutando anche le eventuali giustificazioni prodotte dall'interessato; qualora ritenga di dover procedere alla decadenza, provvede alla surroga con votazione palese assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, tenendo conto delle modalità di cui al comma seguente.

4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un commissario, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante e il Consiglio Comunale delibera la sostituzione.

5. La costituzione o lo smembramento di gruppi consiliari comporta la necessità di rinnovare tutte o parte delle Commissioni consiliari solo quando, per effetto degli eventi citati, venga alterato il

rapporto di proporzionalità fra i gruppi di maggioranza e quelli di minoranza così come disciplinato dal precedente articolo 39, comma 3.

Il rinnovo deve avvenire nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 45 - Convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente, sentito l'assessore competente, convoca e presiede la Commissione, fissando la data e l'ora delle adunanze e gli argomenti da trattare. Al fine di salvaguardare il disposto di cui al successivo comma 5, il Presidente si accerta preventivamente presso la Segreteria Comunale se vi siano convocazioni concomitanti già disposte da altri organi.

2. Due membri della commissione possono proporre, con domanda scritta e motivata indirizzata al Presidente della Commissione, la convocazione nonché l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente, valutata l'ammissibilità della richiesta, dispone l'iscrizione entro e non oltre trenta giorni, dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

3. La Commissione è convocata con avviso scritto, preferibilmente in modalità digitale, riportante l'ordine del giorno, di norma almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione può avvenire, a richiesta dell'interessato, con le modalità previste dall'art. 8.

In casi di particolare urgenza, il Presidente può convocare la commissione anche telefonicamente con preavviso di 24 ore.

4. Copia dell'avviso di convocazione delle Commissioni è inviata al Sindaco, ai capigruppo consiliari, all'assessore di riferimento e all'ufficio di segreteria; in caso di seduta aperta al pubblico, ne viene data comunicazione sul sito del Comune.

5. Le Commissioni non possono, di norma, essere convocate nello stesso giorno e alla stessa ora in cui vi è riunione di altra commissione o del Consiglio Comunale. Tuttavia, le Commissioni possono essere convocate alla stessa ora quando la contemporaneità delle sedute non precluda il diritto dei rispettivi componenti di partecipare ai lavori delle commissioni di appartenenza. Tale circostanza deve ritenersi assoluta anche quando sia stato acquisito l'assenso dei commissari interessati.

Art. 46 - Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della commissione è sempre valida quando, trascorsi quindici minuti dall'ora di convocazione e nel corso del proseguimento della seduta, sia presente il numero legale.

Se manca il numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

2. Il numero legale delle Commissioni consiliari viene determinato mediante il sistema del voto ponderato; in ogni caso, occorre che, almeno in sede di prima convocazione, sia presente almeno uno dei componenti dei gruppi di minoranza. In sede di seconda convocazione, il quorum strutturale è raggiunto anche con la presenza della sola maggioranza.

3. Il numero legale delle Commissioni non consiliari viene determinato dalla presenza della maggioranza dei consiglieri nominati.

4. Le sedute delle Commissioni, di norma, sono pubbliche. Il Presidente, in sede di convocazione, in ragione della natura dell'argomento o dell'oggetto di discussione, può disporre che la seduta di commissione non sia pubblica.

5. Il Presidente di Commissione, qualora lo ritenga utile per lo svolgimento del proprio compito, invita il Sindaco, gli assessori o altri amministratori e rappresentanti del Comune e delle forze sociali, politiche ed economiche, a riferire o partecipare ai lavori.

Si avvale altresì della presenza di funzionari e dipendenti comunali, di enti ed aziende dipendenti o controllate, nonché di professionisti incaricati dall'Amministrazione Comunale o persone qualificate per l'espletamento del compito istruttorio o consuntivo della Commissione.

6. La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti con votazione palese. È ammessa la votazione a scrutinio segreto, su richiesta di un commissario, nel corso della trattazione degli argomenti. In caso di parità nella votazione, è considerato doppio il voto di chi presiede la seduta di commissione.

7. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è depositata presso i competenti uffici, a cura del Segretario della commissione, almeno il giorno precedente quello della riunione, a disposizione dei componenti della stessa.

8. Qualora alcuni argomenti rivestano aspetti complessi, tali da ricadere nella competenza di più Commissioni, queste possono essere convocate in seduta congiunta.

In tali casi la convocazione è disposta d'intesa tra i vari presidenti interessati e la seduta è presieduta dal Presidente più anziano di età.

9. Anche per le Commissioni, si applicano le disposizioni previste per le riunioni da remoto del Consiglio, di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 47 - Competenze

1. Le Commissioni consiliari sono organi consultivi del Consiglio Comunale a cui sono affidati anche compiti istruttori.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze per materia, le Commissioni esaminano preventivamente gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale formulando in particolare:

a) analisi di piani, programmi, regolamenti, atti generali e di indirizzo;

b) valutazione dei rendiconti e altri atti di controllo della gestione del Comune, delle istituzioni, aziende e enti dipendenti, ove presenti;

c) indagini conoscitive su problemi di competenza consiliare e di interesse per la comunità locale, loro deferite dal Consiglio;

d) proposte su argomenti di competenza consiliare da segnalare al Sindaco e alla Giunta che decidono sull'ulteriore sviluppo ed istruttoria, dandone comunicazione al Presidente della Commissione.

3. Le Commissioni, oltre a svolgere le competenze di cui al precedente comma 2, esprimono pareri anche sugli atti di competenza della Giunta Comunale, del Sindaco, nonché degli Assessori, che gli stessi, nell'ambito della propria valutazione discrezionale, ritenessero di sottoporre al loro esame e su quelli di natura rilevante per la comunità, per i quali la commissione ritenesse di esprimere autonomamente proprie valutazioni e pareri.

4. La Giunta, con propria decisione motivata, può sottoporre al Consiglio Comunale proposte che rivestono un carattere di particolare urgenza senza il preventivo parere della Commissione.

5. Le Commissioni esprimono il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento degli atti alle stesse trasmessi dal Sindaco, dagli Assessori competenti ovvero dalla Giunta Comunale. Tale termine può essere prorogato da parte del Sindaco o degli Assessori competenti quando la Commissione, tramite il proprio Presidente, faccia pervenire apposita motivata richiesta.

6. Qualora sussista una particolare urgenza il Sindaco e gli assessori competenti, ovvero la Giunta Comunale, possono richiedere che il parere delle Commissioni venga espresso entro 48 ore dalla trasmissione degli atti.

7. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono esaminati dalle Commissioni nei tempi e con le modalità previste nel regolamento di contabilità del Comune.

8. I pareri espressi dalle Commissioni, quando i tempi lo consentono, sono sottoposti alla Giunta Comunale per le proprie determinazioni, prima di essere rimessi al Consiglio Comunale unitamente agli atti delle pratiche cui si riferiscono.

9. Trascorsi infruttuosamente i termini di cui ai precedenti commi, il provvedimento è adottato facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 48 – Doveri – Gettoni di presenza

1. I componenti sono tenuti alla partecipazione dei lavori della commissione di cui fanno parte.

2. Agli stessi non è corrisposto alcun un gettone di presenza.

Art. 49 - Segreteria delle Commissioni – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segreteria delle Commissioni sono svolte dai responsabili di settore, individuati con provvedimento sindacale o loro delegati.
2. Spetta alla segreteria della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione e curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione. La Segreteria delle Commissioni provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. I verbali delle sedute, redatte a cura del Segretario della commissione, conterranno in forma sintetica le decisioni relative ad ogni punto all'ordine del giorno, nonché le dichiarazioni dei singoli Consiglieri che ne richiederanno espressamente la verbalizzazione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono tenute a disposizione per la loro consultazione presso la Segreteria della Commissione.
4. I verbali della Commissione bilancio, programmazione ed affari generali sono trasmessi anche al Collegio dei Revisori.

Art. 50 – Commissioni speciali

1. Su proposta del Sindaco o della Giunta, o su istanza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale, nell'osservanza delle disposizioni previste dallo Statuto all'art. 15, comma 2, può istituire Commissioni consultive speciali e temporanee, con compiti di elaborazione di proposte, su specifici temi di particolare rilevanza per gli interessi della comunità.
2. Le Commissioni di cui al primo comma sono assimilabili a quelle previste dal precedente art. 41, relativo alle commissioni non consiliari.
3. Le candidature a membro della Commissione di cui al presente articolo, sono presentate dai Capigruppo consiliari al Consiglio Comunale per la proposta di nomina, che viene effettuata "a corpo" secondo quanto previsto dal precedente art. 30.
4. Le commissioni consultive speciali, in quanto compatibili con le commissioni consiliari istituzionali, fanno riferimento ai precedenti artt. 43, 45, 46, 48 e 49.
5. La deliberazione consiliare che istituisce la Commissione speciale definisce:
 - a) i compiti;
 - b) il termine entro cui devono concludersi i lavori e debba essere presentata al Consiglio la relazione;
6. Nella relazione finale al Consiglio, il Presidente, o altro membro designato, espone i risultati dei lavori di commissione.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle eventuali deliberazioni che la stessa potrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione speciale conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario generale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 51 – Commissioni di studio e di indagine

1. Su istanza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni di studio e indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, dello Statuto.
2. Le Commissioni di cui al primo comma sono composte da sette membri, nominati fra gli eletti del Consiglio Comunale.
3. Le candidature a membro della Commissione di cui al presente articolo, sono presentate dai Capigruppo consiliari al Consiglio Comunale per la proposta di nomina, che viene effettuata "a corpo" secondo quanto previsto dal precedente art. 30.
4. Le commissioni consultive di studio e indagine, in quanto compatibili con le commissioni consiliari istituzionali, fanno riferimento ai precedenti artt. 45, 46, 48 e 49.

5. La deliberazione consiliare che istituisce la Commissione di studio e indagine definisce:

a) le modalità di composizione;

b) i compiti;

c) il termine entro cui devono concludersi i lavori e debba essere presentata al Consiglio la relazione e gli atti che costituiscono lo studio o l'indagine da effettuare;

6. Alla Commissione di indagine sono attribuiti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Sindaco mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, connessi all'indagine. Al fine di acquisire gli elementi di conoscenza necessari, la Commissione può convocare il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri in carica, i dipendenti comunali, il Segretario Comunale, i revisori dei conti, gli amministratori e i dipendenti degli enti funzionalmente dipendenti del Comune.

I membri consiglieri e i soggetti uditi sono vincolati all'obbligo della segretezza sui lavori svolti della commissione.

7. Nella relazione finale al Consiglio, il Presidente, o altro membro designato, espone i fatti accertati e i risultati dello studio e/o indagine.

8. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle eventuali deliberazioni che la stessa potrà adottare entro un termine prestabilito.

9. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione di indagine conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario generale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

10. Per quanto riguarda la nomina del Presidente, del Vicepresidente e il funzionamento della Commissione, si osservano le disposizioni previste per le Commissioni consiliari in quanto applicabili. La presidenza della Commissione di indagine sarà affidata ad un Consigliere della minoranza consiliare, come previsto dallo Statuto Comunale, ai sensi dell'art.15, comma 4, lettera d.

Art. 52 – Norma transitoria

1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore nei termini previsti dall'art. 134 co. 4 del Tuel.